

Acquisto di azioni proprie precedentemente rivalutate e abuso del diritto

di Gian Marco Committeri (*) e Angelo Cerrai (**)

Un'operazione di acquisto di azioni proprie, previamente rivalutate dal socio cedente, da parte di una società che intende modificare la propria compagine societaria, dovrebbe essere pienamente legittima, posto che il vantaggio fiscale derivante dalla predetta sequenza negoziale dovrebbe ricondursi alla facoltà riconosciuta al contribuente di scelta tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. L'utilizzo del condizionale è doveroso in quanto l'Agenzia delle entrate da tempo contesta la natura abusiva della fattispecie in commento, muovendo dall'assunto che la stessa costituisca un'operazione di *leveraged cash out*, ossia un'operazione di compravendita di partecipazioni realizzata, in ultima istanza, attingendo alle riserve di utili della società emittente dei titoli.

1. Premessa

L'art. 29 del D.L. n. 17/2022 ("Decreto Energia") (1) ha previsto la riapertura dei termini per poter accedere all'agevolazione fiscale originariamente prevista dall'art. 5 della Legge n. 448/2001 ("Rivalutazione").

Detta disposizione, sistematicamente reiterata negli ultimi venti anni, permettendo alle persone fisiche che detengono partecipazioni (non in regime d'impresa) di incrementare il **costo fiscale della propria quota partecipativa** nella società attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva, è spesso risultata strumentale all'espletamento di **condotte ritenute abusive** dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000 ("Statuto del contribuente").

Una sequenza negoziale che è stata più volte oggetto di censura da parte dell'Agenzia è quella

caratterizzata dall'**acquisto di azioni proprie previamente rivalutate** dal socio che intende effettuare il disinvestimento.

L'operazione, secondo la parte pubblica, connotandosi per l'**assenza di sostanza economica** nelle scelte dei negozi giuridici che la compongono, poiché superflui rispetto al ricorso ad ipotesi ritenute più fisiologiche, quali il recesso (2) o la distribuzione di dividendi da parte della società, sarebbe così strutturata al solo fine di evitare di assoggettare a tassazione somme che, altrimenti, sarebbero soggette al più gravoso regime impositivo dei redditi di capitale e, pertanto, sarebbe illegittima.

Tuttavia, le argomentazioni dell'Agenzia a sostegno dell'abusività dell'operazione in parola non convincono né la giurisprudenza né la dottrina, le quali, nel corso degli anni, ne hanno disvelato numerose criticità.

(*) Dottore commercialista, Alonzo Committeri & Partners - *Equity Partner*.

(**) Dottore commercialista, Alonzo Committeri & Partners - *Associate*.

(1) Convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 34/2022.

(2) Si noti che la disciplina del recesso da società per azioni è collocata negli artt. 2437 - 2437-*sexies* c.c., mentre la disciplina sul recesso dei soci di società a responsabilità limitata è, prevalentemente, contenuta nell'art. 2473 c.c.

Scopo del presente contributo, quindi, è quello di evidenziare gli elementi nel ragionamento dell'Agenzia che non appaiono coerenti sotto un profilo logico sistematico, cercando al contempo di fornire spunti interpretativi per l'inquadramento, in chiave antielusiva, della sequenza di operazioni in esame.

2. Rivalutazione delle partecipazioni sociali

La Rivalutazione consente ai contribuenti persone fisiche che detengono (al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale) titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati (3) di rideterminarne il valore di acquisto mediante il versamento di un'imposta sostitutiva, attualmente in misura pari al 14% (sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate), parametrata al valore risultante da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

Il valore così rivalutato può essere quindi utilizzato, in luogo del costo storico, quale valore fiscale dei titoli unicamente in sede di computo dei *capital gains* di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e *c-bis*), T.U.I.R., non applicandosi, invece, in fattispecie analoghe rientranti nella categoria dei redditi di capitale, ossia il recesso (4),

l'esclusione, il riscatto, la riduzione del capitale e la liquidazione della società di cui all'art. 47, comma 7, del T.U.I.R. (5).

L'istituto in commento, dunque, come più volte ricordato dalla stessa Agenzia, è volto essenzialmente a incentivare la **circolazione delle partecipazioni sociali** (6), assicurando al contempo un'immediata entrata nelle casse dello Stato. Pertanto, sebbene la successiva cessione delle partecipazioni potrebbe anche non avvenire, senza che ciò infici il perfezionamento dell'operazione di rivalutazione (7), qualora il contribuente inserisse l'istituto all'interno di una più ampia sequenza negoziale finalizzata unicamente al trasferimento allo stesso di **utili** della società (*i.e.* operazione circolare), ovvero alla trasformazione di **dividendi** in *capital gains*, con un connesso beneficio fiscale dato dal minore carico impositivo rispetto a quello che si sarebbe avuto applicando la ritenuta del 26% *ex art.* 27 del D.P.R. n. 600/1973, la *ratio legis* della Rivalutazione verrebbe tradita e il vantaggio fiscale così ottenuto sarebbe da considerarsi indebito (8).

Appare quindi evidente come, nel caso di cessioni di partecipazioni previamente rivalutate a favore di parti correlate o, addirittura, della stessa società partecipata, occorra che il contribuente, in ottica prudenziale (9), sia in grado di

(3) In merito alla definizione di mercati regolamentati cfr. la circolare n. 32/E del 23 dicembre 2020 e, con specifico riferimento alla disciplina della rivalutazione delle partecipazioni, la circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021, ove l'Agenzia ha chiarito, *inter alia*, che il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia deve "necessariamente essere ricondotto ad un mercato regolamentato" e, conseguentemente, non è possibile "procedere alla rideterminazione del valore delle azioni in esso negoziate".

(4) In termini generali, si osserva che, in caso di recesso tipico, attuato cioè tramite l'annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta (in proporzione del patrimonio sociale e tenuto conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, ai sensi delle norme del Codice civile citate in nota 1 e delle eventuali specifiche disposizioni statutarie), le somme ricevute dal socio recedente, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione medesima, costituiscono utile, rientrando tra le fattispecie che danno luogo a redditi di capitale. Nell'ipotesi, invece, di recesso "atipico", che si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione agli altri soci ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale, le somme ricevute dal socio rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (*capital gain*). Dunque, il valore rivalutato *ex art.* 5 della Legge n. 448/2001 è utilizzabile anche in occasione del recesso atipico del socio della società e non nell'ipotesi di recesso tipico. In tal senso, si veda la circolare n. 16/E del 22 aprile 2005.

(5) In tal senso, si veda la circolare n. 47/E del 5 giugno 2002.

(6) In tal senso, si veda la relazione generale della V Commissione permanente al disegno di Legge n. 1985, nonché le circolari dell'Agenzia n. 12/E del 31 gennaio 2002 e n. 16/E/2005 e la risposta a interpello n. 341 del 23 agosto 2019.

Inoltre, per un'approfondita disamina delle finalità della Rivalutazione, cfr. L. Rossi - M. Ampolilla - A. Tardini, "La rivalutazione delle partecipazioni nelle operazioni di LBO sotto la lente dell'abuso del diritto", in *Boll. trib.*, n. 3/2021.

(7) In tal senso, si veda Cass., SS.UU., sent. n. 2322 del 31 gennaio 2020.

(8) Così la nota n. 81 della circolare Assonime n. 21 del 4 agosto 2016: "nell'ipotesi del c.d. *leverage cash out* [...] se si assume che la *ratio* della disciplina di rivalutazione delle partecipazioni sia effettivamente quella di riconoscere gli effetti della rivalutazione nelle sole fattispecie suscettibili di dar luogo a redditi diversi (c.d. *capital gain*) e non nelle fattispecie di recesso (nelle quali si conseguono dividendi), così come più volte sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, l'operazione di cessione della partecipazione rivalutata ad una *holding* intermedia posseduta dallo stesso socio cedente - che poi paghi il corrispettivo con i dividendi provenienti dalla società ceduta - è pienamente conforme sia alla lettera che alla *ratio* di questa disciplina così come recepita dal testo della norma, sicché l'interpretazione logico-sistematica della norma non denota la natura indebita del risultato conseguito (ossia della monetizzazione del costo rivalutato della partecipazione tramite un suo realizzo). Se tuttavia si confronta la *ratio* della norma non con le singole operazioni ma con il risultato complessivo conseguito dal contribuente, si comprende che il rispetto della *ratio* è solo formale e non sostanziale in quanto la monetizzazione del costo rivalutato, nel caso ipotizzato, avviene - in ultima analisi - con risorse proprie della partecipata e dunque con effetti analoghi a quelli di un recesso tipico che avrebbe dato luogo, per il socio, ad un reddito di capitale e non ad un reddito diverso (*capital gain*)".

(9) Difatti, ai sensi dell'art. 10-*bis*, comma 9, Legge n. 212/2000, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostra-

poter dimostrare le effettive ragioni delle transazioni poste in essere, ovvero le valide ragioni *extra* fiscali che le hanno determinate, posto che la valutazione in ottica antiabuso circa la **circolarità** dell'operazione deve essere condotta su un **piano sostanziale** e non meramente formale dei risultati complessivamente ottenuti (10).

3. Posizione dell'Amministrazione finanziaria

Occorre preliminarmente rilevare che l'Agenzia ha contestato la natura abusiva della sequenza negoziale in commento muovendo dall'assunto che la stessa costituisca un'operazione di **leveraged cash out**, ossia un'operazione di compravendita di partecipazioni realizzata, in ultima istanza, attingendo alle riserve di utili della società emittente dei titoli.

Più specificatamente, la parte pubblica ritiene che l'acquisto, da parte di una società, di azioni proprie che i soci persone fisiche hanno previamente rivalutato, ai fini fiscali, integri gli estremi della condotta abusiva *ex art. 10-bis* della Legge n. 212/2000, in quanto consente loro di conseguire un **indebito risparmio fiscale** mediante una condotta che si connota per l'assenza di sostanza economica nelle scelte dei negozi giuridici che la compongono, poiché superflui

rispetto al ricorso ad ipotesi ritenute più fisiologiche, quali il **recesso tipico** (11) o la **distribuzione di dividendi** (12) da parte della società, a seconda o meno dell'intenzione di uscire dalla compagine sociale da parte della persona fisica. Dunque, secondo le argomentazioni dell'Agenzia, la rivalutazione delle partecipazioni e la loro successiva cessione verrebbero pianificate unicamente al fine di evitare di assoggettare a tassazione somme che, altrimenti, sarebbero state soggette ad un maggior onere impositivo, ossia alla **ritenuta del 26%** *ex art. 27* del D.P.R. n. 600/1973, in luogo dell'imposta sostitutiva versata per il perfezionamento della Rivalutazione (quindi, in sostanza, con un risparmio fiscale fino al 12% nel caso di distribuzione di dividendi) (13).

4. Posizione della giurisprudenza

L'operazione così articolata, più volte sottoposta al vaglio dei giudici, è stata frequentemente ritenuta legittima dalle Commissioni di merito, in virtù sia della presenza della sostanza economica che delle valide ragioni *extra* fiscali, sia della stessa finalità dell'istituto della Rivalutazione (14).

In particolare, secondo i giudici, sebbene la scelta effettuata dal contribuente comporti indubbiamente un risparmio d'imposta, quest'ulti-

re la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio.

(10) Secondo Assonime, possono considerarsi circolari le operazioni "in cui gli atti posti in essere non determinano una modificazione significativa dell'assetto giuridico economico preesistente del contribuente e le scelte compiute determinano, in sostanza, effetti prettamente fiscali" (cfr. circolare Assonime n. 21/2016).

(11) In tal senso, si veda la risposta a interpello n. 89 dell'8 febbraio 2021. Per un commento, in senso critico, della posizione espressa dall'Ufficio nella predetta risposta, si veda M. Antonini - G. Zoppis, "Realmente abusiva la cessione delle partecipazioni rivalutate?", in *Il fisco*, n. 14/2021, pag. 1325.

Per completezza, si segnala che la liceità fiscale delle cessioni di partecipazioni previamente rivalutate ai fini fiscali viene da tempo messa in discussione dall'Agenzia, oltre che nei casi di operazioni sostanzialmente circolari di "vendita indiretta a se stessi" (ovvero quando la persona fisica cede la partecipazione rivalutata ad altra società di cui è socio, non realizzandola, dunque, effettivamente), anche nei casi in cui viene contestata l'artificiosa vestizione di un semplice recesso in una compravendita che si inserisce in una più complessa condotta che porta ai medesimi effetti sostanziali ma con un numero superfluo di negozi giuridici, posti in essere per consentire al socio il realizzo di un reddito diverso da cessione *ex art. 67* del T.U.I.R. (azzerabile grazie alla rivalutazione del costo fiscale), anziché un reddito di capitali da recesso *ex art. 47* del T.U.I.R. (per il quale la rivalutazione del costo fiscale non sortisce alcun effetto). In tal senso, si veda la risposta a interpello n. 341 del 23 agosto 2019.

(12) In tal senso, si veda la Comm. trib. reg. Veneto, sent. n. 30/2021, ove viene richiamata la posizione dell'Ufficio in cui lo

stesso individua tra le operazioni alternative all'acquisto di azioni proprie la distribuzione di dividendi.

(13) Ovviamente, il risparmio fiscale sarebbe maggiore per coloro che avessero rivalutato la partecipazione applicando le misure vigenti in passato, che prevedevano una imposizione sostitutiva anche significativamente minore rispetto a quella attuale. E, ancor più ovviamente, il vantaggio fiscale rinvenibile in caso di recesso tipico sarebbe minore rispetto al caso di distribuzione di dividendi, in quanto, nel primo caso, la ritenuta a titolo di imposta sarebbe applicata sulla differenza tra la somma versata al socio a seguito del recesso e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

(14) *Ex multis*:

- la Comm. trib. prov. di Padova, sent. n. 48/2019, avente ad oggetto un'operazione di acquisto di azioni proprie in cui viene valorizzata la mancata prova da parte dell'Ufficio della volontà di distribuire dividendi;

- la Comm. trib. reg. Veneto, sent. n. 30/2021, sempre in tema di acquisto azioni proprie, che richiama la sent. n. 1326/2018 della Comm. trib. reg. Veneto;

- la Comm. trib. reg. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 35/2021, ancora in tema di acquisto azioni proprie, che richiama la sent. n. 439/2015 della Suprema Corte di cassazione;

- la Comm. trib. reg. Veneto, sent. n. 107/2022, anch'essa riferibile all'acquisto di azioni proprie.

Per completezza, si segnala che numerose sono le ulteriori sentenze che hanno sancito la legittimità di un'operazione così strutturata, anche nelle diverse ulteriori declinazioni operative, ove i titoli non sono acquistati direttamente dalla società emittente.

mo non può considerarsi né illecito né indebito, in quanto non deriva dall'aggiramento di una disposizione normativa (requisito necessario per configurarsi un abuso del diritto), bensì dall'applicazione di un'opzione perfettamente lecita, messa a disposizione dal legislatore fiscale e posta dallo stesso su un piano di pari dignità con le altre alternative (15).

Inoltre, è parso da subito evidente anche ai giudici tributari, e non solo a chi scrive, come l'operazione di acquisto di azioni proprie non possa considerarsi un'operazione che dissimuli la distribuzione di dividendi o un recesso tipico del socio, in quanto trattasi di operazioni tra loro intrinsecamente differenti.

Difatti, la **distribuzione di dividendi** richiede necessariamente l'utilizzo (e, quindi, l'esistenza) di una (adeguata) riserva di utili, cosa che invece non è richiesta per poter procedere con l'acquisto di azioni proprie (16). Inoltre, detta distribuzione potrebbe non rappresentare la soluzione finanziariamente preferibile, posto che la stessa comporti l'obbligo di distribuire l'utile a tutti i soci, con una conseguente maggiore contrazione della liquidità della società rispetto all'acquisto di azioni proprie direttamente (e soltanto) dal socio che intende procedere a un disinvestimento della propria partecipazione.

È, infatti, evidente come la distribuzione di riserve di utili non possa essere "selettiva", ossia riservata esclusivamente ad un unico socio, dovendo, invece, interessare la **generalità dei partecipanti**. Senza contare che la situazione giuridica non è certamente la medesima: dopo la distribuzione dei dividendi, infatti, il socio resta tale, ossia mantiene la proprietà della partecipazione, mentre con la cessione della medesima (ovvero con il recesso) se ne spoglia. Questo aspetto non può non avere una valenza significativa: non si può affermare che in luogo del recesso atipico il contribuente avrebbe dovuto incassare i dividendi, poiché i dividendi incassabi-

li (ammesso che ci siano riserve di utili capienti) sono solo quelli relativi ad utili già realizzati, mentre con il **recesso atipico** (cessione delle azioni alla società) viene ad essere valorizzata la partecipazione nella sua totalità, quindi anche gli **utili futuri attesi**. Si tratta, quindi, di due situazioni talmente differenti da non poter essere in alcun modo assimilate né, meno che mai, si può ritenere che il recesso atipico abbia nella distribuzione dei dividendi il suo contraltare fisiologico, perché così non è.

Riguardo al **recesso tipico ex art. 2437 c.c.**, invece, risulta immediatamente evidente che, oltre a poter essere esercitato solo in casi tassativamente stabiliti dalla legge o convenzionalmente dalla società nel proprio statuto, esso presuppone l'annullamento delle azioni oggetto di rimborso, mentre l'acquisto di azioni proprie non è generalmente seguito dalla riduzione del capitale della società (17). Anche questa differenza non appare di poco conto: con il recesso tipico, infatti, sono i soci restanti che vedono incrementare la propria quota di partecipazione per l'effetto, matematico, della rimodulazione delle partecipazioni su un capitale sociale ridotto (18), mentre con l'**acquisto di azioni proprie** la società si trova a possedere un attivo che potrebbe essere utilizzato per altre future operazioni (vendita a nuovi soci, scambio di azioni nell'ambito di operazioni di integrazione, ecc. ...).

È bene comunque ricordare che, al di là delle valide ragioni *extra* fiscali sottese all'effettuazione di un'operazione così strutturata (la cui esistenza, evidentemente, non può che giovare), per non incorrere in contestazioni abusive, ai sensi dell'art. 10-*bis*, comma 4, della Legge n. 212/2000, è sufficiente che il contribuente scelga tra una delle **opzioni poste sullo stesso piano** dal legislatore fiscale, non essendo necessario che lo stesso consegua un vantaggio economico od organizzativo, il quale, pertanto, non deve essere investigato dal giudice adito (19).

(15) Peraltro, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che contestare il diritto di scelta del contribuente tra diverse soluzioni messe a disposizione dall'ordinamento implicherebbe una sindacabilità delle scelte imprenditoriali, con contestuale violazione del principio di libertà delle iniziative economiche costituzionalmente garantito. In tal senso, si veda la Cass., sent. n. 31613 del 6 dicembre 2018.

(16) Si noti che la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 24839 del 6 novembre 2020, ha affermato che non configura abuso del diritto un'operazione caratterizzata dalla cessione di partecipazioni rivalutate il cui corrispettivo veniva versato al socio cedente attraverso risorse derivanti da utili della società ceduta, la cui distribuzione, già deliberata, avveniva pochi giorni dopo la cessione delle partecipazioni stesse.

(17) In tal senso, si veda, una per tutte, la Comm. trib. reg. Veneto, sent. n. 30/2021. Per un approfondimento circa la ne-

cessaria distinzione concettuale fra l'ipotesi di acquisto di azioni proprie e quelle di distribuzione di dividendi o di recesso tipico, cfr. I. Pellicchia - L. Bazzoni, "Considerazioni sulla legittimità fiscale delle operazioni di acquisto di azioni proprie previamente rivalutate", in *Diritto Bancario* del 23 febbraio 2021.

(18) Ipotizzando cinque soci al 20%, se uno recede, i restanti quattro avranno una partecipazione incrementata dal 20% al 25%. Il relativo valore, ovviamente, assumendo che la valorizzazione del recesso sia corretta, non cambia giacché, per effetto dell'esborso necessario a "servire" il recesso, la società avrà un valore complessivo inferiore che, suddiviso per i quattro soci restanti, conduce al medesimo valore delle loro quote.

(19) In tal senso, si veda la Comm. trib. prov. di Padova, sent. n. 48/2019 e la Comm. trib. prov. di Treviso, sent. n. 144/2018. Una considerazione analoga è stata espressa anche da Assonime nella circolare n. 27 del 18 dicembre 2018, secon-

5. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto finora esposto, la posizione espressa dall'Agenzia circa l'abusività della sequenza negoziale in esame, dapprima nei numerosi avvisi di accertamento notificati ai contribuenti e, successivamente, nella risposta a interpello n. 89 dell'8 febbraio 2021, non risulta corroborata da valide argomentazioni e, pertanto, non appare condivisibile.

Il ragionamento dell'Ufficio, basandosi sull'assunto che la condotta del contribuente risulti abusiva per il solo fatto di porre in essere negozi giuridici ritenuti superflui rispetto al ricorso ad operazioni (a parere dell'Agenzia) più fisiologiche, quali il recesso tipico o la distribuzione di dividendi da parte della società, perde le sue fondamenta nel momento in cui vengono dimostrate le numerose **valide ragioni extra fiscali** che possono portare alla scelta dell'acquisto di azioni proprie previamente rivalutate dal socio che intende disinvestire la propria quota partecipativa.

Inoltre, il ricorso alle fattispecie richiamate dall'Agenzia potrebbe non essere possibile o semplicemente non conveniente. Si pensi, ad esempio, al caso in cui non si sia in presenza di uno dei casi tassativamente stabiliti dalla legge o previsto nello statuto della società per poter esercitare il recesso tipico o, ancora, al caso in cui la società, distribuendo utili ai soci (ovvero alla generalità della compagine sociale, quindi in misura superiore alla "cassa" che sarebbe invece investita per acquistare la partecipazione del solo socio cedente), veda le proprie risorse finanziarie diminuite in misura tale da non poterle permettere di realizzare investimenti che, a ben vedere, avrebbero generato degli utili futuri.

La distribuzione di utili ai soci, peraltro, per condurre alla medesima situazione che si avrebbe con l'acquisto selettivo di azioni proprie, dovrebbe comportare il **reinvestimento degli utili nella società da parte di tutti gli altri soci** che non intendono recedere (solo così la società potrebbe avere i medesimi effetti finanziari), evenienza che dimostra, *ictu oculi*, come non possa ritenersi questa la soluzione più "fisiologica", senza contare che anche solo per effetto della tassazione sui dividendi le somme non po-

trebbero mai "risalire" alla società in modo tale da potersi ottenere una equivalenza tra le due opzioni.

Tutto questo, si noti, risulta un **plus argomentativo** a favore della tesi circa la **liceità**, in ottica antiabuso, dell'operazione in esame, non il fondamento.

Difatti, come efficacemente evidenziato dalla giurisprudenza, la presenza di un disegno elusivo non può essere disvelata dal conseguimento di un risparmio d'imposta in quanto tale, ben potendo le operazioni di riorganizzazione aziendale essere pianificate per motivi esclusivamente fiscali, ai sensi dall'art. 10-bis, comma 4, della Legge n. 212/2000, a patto che, chiaramente, il vantaggio fiscale che ne deriva non possa essere qualificato come "indebito".

Pertanto, nella misura in cui la condotta del contribuente non sia unicamente finalizzata al raggio della disposizione di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, ovvero alla non applicazione della ritenuta del 26%, in luogo del versamento dell'imposta sostitutiva per il perfezionamento della Rivalutazione, il vantaggio fiscale ottenuto dallo stesso non può considerarsi indebito e, quindi, l'operazione deve ritenersi legittima.

Legittimità che, chiaramente, è presunta ma non sempre certa; è onere dell'**Amministrazione finanziaria** dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, con il **contribuente** che, in tal caso, si troverà chiamato a dover dimostrare l'esistenza delle ragioni *extra* fiscali del proprio comportamento.

È interessante inoltre evidenziare che la riqualificazione dell'operazione da parte dell'Agenzia, generando per il contribuente un reddito di capitali *ex art. 47* del T.U.I.R. (per il quale, chiaramente, la rivalutazione del costo fiscale non sortisce alcun effetto), tecnicamente, dovrebbe condurre ad un **accertamento nei confronti della società** per l'omissione della ritenuta alla fonte. In tale contesto, quindi, qualora alla società non venisse riconosciuto - a scomputo dell'imposta dovuta come sostituto d'imposta - quanto versato dal contribuente per la Rivalutazione, anche solo per l'evidente alterità soggettiva e la differente natura delle obbligazioni tributarie gravanti sul sostituto e sul sostituito, la situazione potrebbe condurre ad un (illogico) aggravamento del carico fiscale complessivo.

do cui, "Se, dunque, l'operazione è conforme al regime agevolativo invocato, nel senso che non ne viola i presupposti, l'operazione deve ritenersi non abusiva; e ciò senza ricercare altre particolari ragioni economiche *extra* fiscali che la giustifichino, in base ad un ipotetico modello di confronto. In sostanza, anche l'aver scelto (per raggiungere un determinato obiettivo) una specifica operazione o una pluralità di operazioni in luogo

di altre solo per ottenere un risparmio d'imposta o, comunque, per non incorrere negli oneri fiscali che le altre alternative avrebbero presentato, è di per sé una giustificazione sufficiente a legittimare la scelta del contribuente purché non risultino 'violati' i principi dell'ordinamento fiscale e la *ratio* del regime fiscale di cui viene fatta applicazione".

Infatti, qualora fossero spirati i termini per la richiesta del rimborso dell'imposta sostitutiva versata da parte del socio persona fisica, questi si troverebbe a subire una imposizione effettiva (posto che la società applicherebbe la rivalsa sulla ritenuta) ben superiore a quella che avrebbe subito applicando direttamente le regole fiscali volute dalla Agenzia.

Quindi, anche questo aspetto, allo stato dell'arte, necessita di un'attenta valutazione da parte della società e dei soci uscenti, nell'ottica degli aspetti fiscali della pianificazione del riassetto partecipativo.

Conclusivamente, chiarito che il rischio di contestazione in chiave antiabuso, per le operazioni

in parola, deve essere valutato caso per caso, senza poterne aprioristicamente sancire l'elusività, ci si auspica un *revirement* della posizione restrittiva assunta dall'Agenzia riguardo all'acquisto di azioni proprie previamente rivalutate dal socio cedente, la quale continua a generare numerosi **contenziosi** che, in sostanza, non fanno altro che censurare, per gli stessi motivi, il ragionamento dell'Amministrazione finanziaria, creando notevoli disagi tra gli operatori, nonché un aggravio di costi di operazioni che, a ben vedere, se rispondenti alle finalità di cui si è dato conto, non possono che essere ritenute pienamente legittime.